

D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006

Oggetto: Attuazione della Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria ex artt. 7,8 e 9 Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351. Stralcio di piano per la mobilità.

Con la Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico", è stata contestualmente approvata la "Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria".

Con il Piano in questione si è provveduto a definire i primi criteri per la zonizzazione del territorio, per la gestione della qualità dell'aria e per la pianificazione degli interventi necessari per il suo miglioramento complessivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351, e sono stati approvati i primi due Stralci di Piano.

In particolare lo Stralcio di Piano 5 relativo alla mobilità – allegato, come detto, alla l.r. n. 43/2000 - si pone come obiettivo il miglioramento delle emissioni di tutti i mezzi di trasporto, la riduzione delle emissioni complessive dovute al traffico mediante la razionalizzazione fluidificazione e decongestionamento della circolazione, nonché la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale. Nel medesimo Stralcio di Piano si prevede che la revisione, l'aggiornamento e l'integrazione dei provvedimenti per la mobilità sostenibile, per il raggiungimento degli obiettivi fissati, sono stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale.

Con il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 351/1999, sono state recepite le Direttive 99/30/CE e 00/69/CE e conseguentemente stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti; successivamente, con Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 è stata recepita la Direttiva 2002/3/CE, che stabilisce nuovi valori limite di qualità dell'aria per l'ozono.

In relazione ai nuovi limiti è stata elaborata la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno 2001, approvata con D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002 e si è provveduto, con D.G.R. n. 14-7623 dell'11 novembre 2002, ad aggiornare l'assegnazione dei Comuni del territorio piemontese alle Zone 1, 2 e 3 e a stabilire le disposizioni e gli indirizzi per la realizzazione dei Piani di azione di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo n. 351/1999, che hanno sostituito, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della legge regionale n. 43/2000, la regolamentazione sugli episodi acuti di inquinamento atmosferico, che era stata stabilita nella legge regionale citata, nonché nel primo documento di Piano e nel Piano stralcio 6.1 allegati alla medesima, sulla base della precedente normativa nazionale abrogata dal D.M. n. 60/2002.

Per aggiornare la situazione della qualità dell'aria sul territorio piemontese è stata messa a punto una nuova e più aggiornata metodologia. Sulla base dell'esperienza maturata e dei risultati raggiunti da ARPA dal punto di vista del monitoraggio e delle applicazioni modellistiche, è stato realizzato un sistema modellistico avanzato di tipo deterministico, che permette il calcolo dei valori orari, giornalieri ed annuali per ciascun parametro inquinante e per tutto il territorio regionale con una elevata risoluzione. Con tale sistema sono state effettuate le "Valutazioni della qualità dell'aria - anni 2004 e 2005" e sulla base dei risultati di tali Valutazioni sarà avviata la fase di consultazione con le Province ed i Comuni interessati, come previsto dalla l.r. n. 43/2000, che porterà ad una nuova e più dettagliata assegnazione dei Comuni piemontesi alla Zona di Piano e alla Zona di Mantenimento.

La Zona di Piano rappresenta l'area complessiva nella quale devono essere attuati i Piani di azione (articolo 7 del D.Lgs. n. 351/1999) al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme, nell'ambito dei Piani per il miglioramento progressivo dell'aria ambiente contenenti le misure per garantire il rispetto dei limiti stabiliti entro i termini previsti dalla normativa vigente (articolo 8 del D.Lgs. n. 351/1999).

I Comuni per i quali le Valutazioni 2004 e 2005 confermano la regolarità della situazione saranno assegnati alla Zona di Mantenimento, per la quale i Piani per il miglioramento progressivo dell'aria ambiente individuano le misure e le azioni necessarie per conservare i livelli di inquinamento al di sotto dei limiti stabiliti e per preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile (articolo 9 del D.Lgs. n. 351/1999).

L'analisi della situazione della qualità dell'aria del 2004 e del 2005 conferma una notevole criticità per gli inquinanti PM10, NO2 ed Ozono, che continuano a presentare frequenti e consistenti superamenti dei limiti, con ciò determinando il persistere dell'inquinamento atmosferico con conseguenti effetti sulla salute della popolazione esposta.

A questo proposito, v'è da osservare che i recenti studi epidemiologici condotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in collaborazione con APAT e con le ARPA interessate (tra cui ARPA Piemonte), stimano importanti impatti sulla salute umana, con effetti a breve e a lungo periodo sull'apparato respiratorio e cardiovascolare, che si riflettono, a loro volta, sulla morbosità (ricoveri ospedalieri, giornate di astensione dal lavoro) e sulla mortalità per cause naturali.

E' pertanto evidente che le politiche, anche molto onerose, finora messe in campo a livello europeo, nazionale e regionale per la riduzione delle emissioni delle attività produttive, per il miglioramento dei combustibili e dei carburanti, per il controllo ed il miglioramento delle caratteristiche delle emissioni e dei mezzi di trasporto, per la riduzione dei consumi dovuti alla mobilità, per la razionalizzazione del traffico, per il miglioramento dell'efficienza energetica nella produzione di calore e di energia, non hanno dato i risultati sperati o comunque sufficienti a garantire il rispetto entro il 1° gennaio 2005 dei limiti stabiliti dal D.M. n. 60/2002. Altrettanto critica risulta la situazione nei confronti dei limiti ed obiettivi stabiliti per l'ozono dal Decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183.

Il superamento dei limiti comporta, inoltre, l'adozione di misure sanzionatorie da parte della Commissione Europea (cfr. SEC(2005)1658 del 13 dicembre 2005) che, applicate al Paese Italia, possono ricadere sul bilancio regionale qualora non risultino adottate tutte le possibili azioni di riduzione delle emissioni. In merito, va osservato che - stante la situazione di generalizzata criticità presente nei principali Paesi europei - la Commissione europea ha proposto al Consiglio l'approvazione di una specifica direttiva (COM(2005) 447 def del 21 settembre 2005) che prevede una "estensione temporale" per il raggiungimento dei limiti entro il 2009, solo limitatamente alle Regioni che abbiano in atto la realizzazione di un preciso pacchetto di misure.

Per beneficiare della suddetta "estensione temporale", è quindi necessario individuare, in aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999, nuovi e più efficaci provvedimenti ed azioni, che consentano di ridurre sensibilmente le emissioni primarie di PM10 e di Ossidi di Azoto, così come quelle dei precursori del PM10 e dell'Ozono, in tutti i settori in cui è possibile individuare un margine di riduzione delle emissioni.

A tal fine, tenendo conto delle misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico indicate dalla Commissione Europea nell'allegato XV, parte B punto 3, della citata proposta di direttiva del 21 settembre 2005 nonché del contenuto dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. n. 351/1999 che dispone che i piani di azione prevedano misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite, è stato approntato lo Stralcio di piano sulla mobilità, allegato al presente provvedimento quale parte

integrante e sostanziale. Tale Stralcio, unitamente a quello sul riscaldamento ambientale, sarà parte del pacchetto di misure complessive che saranno presentate a breve alla Commissione europea, nel rispetto delle procedure previste.

Poiché la descritta situazione di criticità per il rispetto dei limiti è generalizzata in tutta la pianura padana - che, per la particolare condizione orografica e meteorologica, richiede azioni più incisive di riduzione delle emissioni in atmosfera concordate su area vasta tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione della qualità dell'aria - sono stati avviati contatti con le altre Regioni del bacino padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Province Autonome di Trento e di Bolzano) che hanno condiviso la necessità di rendere sinergici gli sforzi e coordinare i singoli piani regionali, nell'ambito di una strategia unitaria e finalizzata all'individuazione di concrete ed efficaci azioni per il miglioramento della qualità dell'aria.

Il processo è stato formalizzato il 28 ottobre 2005 a Torino, con la sottoscrizione di un Accordo fra le Regioni della pianura padana, alla presenza di rappresentanti della Commissione Europea e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che hanno apprezzato nel merito e nel metodo l'iniziativa. Per l'Unione Europea, infatti, il territorio padano costituisce un unico ed uniforme insieme dal punto di vista delle problematiche della qualità dell'aria, che dovrebbero pertanto trovare una migliore soluzione dalla concreta realizzazione di azioni coordinate come previsto nell'accordo.

Pertanto, nell'ambito dell'Accordo di cui sopra, nel corso degli ultimi mesi, sono stati attivati appositi tavoli tecnici che hanno definito una piattaforma di interventi comuni, in materia di trasporti e mobilità, di emissioni da sorgenti stazionarie, a partire dagli impianti termici civili a biomasse, di modellistica e monitoraggio della qualità dell'aria, fermo restando l'utilizzo dell'Inventario delle emissioni quale strumento per la verifica dei piani e programmi di intervento.

Per quanto attiene al tavolo dedicato agli approfondimenti in tema di trasporti e mobilità, sono state concordate le seguenti linee di azione, ritenute necessarie per orientare e coordinare in modo sinergico gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome, fatta salva l'autonomia decisionale delle singole Regioni di adottare ulteriori misure e provvedimenti rispondenti alle proprie e specifiche esigenze legate al contesto territoriale e normativo-istituzionale:

1. proseguire le politiche di sostegno e sviluppo del trasporto pubblico locale, orientate all'eliminazione dei mezzi più inquinanti e all'acquisto di veicoli a migliore tecnologia e bassi livelli di emissione;
2. definire ed adottare limitazioni progressive della circolazione dei veicoli più inquinanti, allo scopo di accelerare il rinnovamento del parco circolante ed orientare il mercato nella direzione di tipologie di veicolo a minore impatto;
3. promuovere ed agevolare l'installazione dei filtri antiparticolato e di analoghi dispositivi per la riduzione delle emissioni, sia sui veicoli nuovi, sia su quelli già circolanti;
4. individuare ed attuare i provvedimenti necessari per realizzare un programma progressivo che porti, entro il 2010, alla limitazione della circolazione per tutti i veicoli e motoveicoli più inquinanti, nonché all'obbligo dei filtri antiparticolato per tutti i veicoli diesel più recenti, individuando, per quanto possibile, misure economiche e fiscali per incentivare la realizzazione del processo.

I contenuti dell'allegato Stralcio di piano sulla mobilità rispondono alle suddette linee di azione concordate e saranno eventualmente integrati qualora l'accordo tra le Regioni del bacino padano preveda ulteriori interventi attuabili sul territorio piemontese. Peraltro si evidenzia che le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna hanno dato corso a provvedimenti analoghi a quelli disposti con la presente deliberazione, rispettivamente la prima con la D.G.R. n. VIII/003024 del 27.7.2006 e la seconda con la stipulazione di un accordo di programma per la qualità dell'aria in data 31.7.2006.

Le misure di sospensione del traffico veicolare contenute nell'allegato Stralcio di piano, predisposto ai sensi degli articoli 7, 8 e 9, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351, nonché dell'art. 6 della l.r. 7 aprile 2000, n. 43, sono immediatamente applicabili e costituiscono obbligo di adempimento

da parte di tutti i soggetti pubblici e privati cui sono rivolte. Si tratta, perciò, di prescrizioni che, ai sensi del citato art. 6, devono essere adottate direttamente dalla Giunta per il raggiungimento degli obiettivi e delle priorità di intervento a suo tempo approvati dal Consiglio, contestualmente alla citata l.r. 43/2000.

Le Province, di concerto con i Comuni assegnati alla Zona di Piano, confermano, integrano o modificano i propri Piani di Azione, elaborati ai sensi della D.G.R. 11 novembre 2002, n. 14-7623 per la parte relativa alla mobilità, tenendo conto delle linee guida di cui al paragrafo 2.2 e delle limitazioni alla circolazione stabilite a livello generale per tutto il territorio regionale nell'allegato stralcio.

I Comuni possono adottare eventuali provvedimenti: in attuazione dell'allegato Stralcio di piano, in attuazione dei Piani provinciali di azione secondo quanto previsto al punto 2.2. "Misure per la riduzione dovute alla mobilità nei Comuni assegnati alle zone di Piano", per meglio garantire il rispetto dei divieti di circolazione stabiliti nell'allegato stralcio, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 285/1992.

Dato atto che il giorno 13 settembre 2006 la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 20 novembre 1998, n. 34, in merito allo Stralcio di Piano per la mobilità, allegato alla presente deliberazione, si propone alla Giunta di approvare il medesimo, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 43/2000, ad integrazione dei provvedimenti per la mobilità sostenibile previsti nello Stralcio di Piano 5 allegato alla legge regionale citata.

Tutto ciò premesso,

vista la legge regionale 7 Aprile 2000, n. 43;

visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60;

visto il Decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183;

vista la D.G.R. n. 14-7623 dell'11 novembre 2002;

vista la D.G.R. n. 38-2041 del 23 gennaio 2006;

la Giunta Regionale, con votazione unanime espressa nei modi di legge,

d e l i b e r a

- di approvare, nell'ambito dell'aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999, ad integrazione dei provvedimenti per la mobilità sostenibile previsti nello Stralcio di Piano 5 allegato alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, l'allegato Stralcio di Piano per la mobilità, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che le prescrizioni ivi contenute per tutti i veicoli di proprietà delle persone fisiche residenti in Piemonte utilizzati per il trasporto privato (2.1.2), per tutti i veicoli, fino a 3,5 ton, di proprietà di ditte individuali, associazioni, enti e soggetti pubblici, società di qualsiasi natura giuridica con sede legale in Piemonte utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio, (2.1.3) e per tutti i veicoli utilizzati per trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso (2.1.1) sono direttamente applicabili e, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 7 aprile 2000, n. 43, costituiscono obbligo di adempimento da parte di tutti i soggetti pubblici e privati a cui sono rivolte;
- di dare atto che le prescrizioni di cui al paragrafo 2.1 costituiscono aggiornamento dei Piani di azione predisposti dalle Province secondo gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 14-7623 dell'11 novembre 2002 e di dare pertanto mandato alle Province di provvedere all'ulteriore aggiornamento dei propri Piani di Azione secondo le indicazioni di cui al paragrafo 2.2;

- di dare atto che i Comuni possono adottare eventuali provvedimenti: in attuazione del presente Stralcio di piano, in attuazione dei Piani provinciali di azione secondo quanto previsto al punto 2.2. "Misure per la riduzione dovute alla mobilità nei Comuni assegnati alle zone di Piano", per meglio garantire il rispetto dei divieti di circolazione stabiliti nel presente stralcio, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 285/1992.
- di stabilire che le Province ed i Comuni attuano tutte le opportune iniziative di vigilanza sul rispetto dei contenuti dell'allegato Stralcio di Piano e di informazione e sensibilizzazione del pubblico sui medesimi, allo scopo di favorire una partecipazione responsabile di tutti i soggetti interessati e la più efficace attuazione degli stessi;
- di stabilire che la verifica dell'osservanza delle prescrizioni relative alle limitazioni della circolazione stabilite nell'allegato Stralcio di Piano è svolta dagli organismi di vigilanza preposti in base alle proprie competenze, secondo l'articolazione prevista dall'articolo 12 del Decreto legislativo n. 285/1992 "Nuovo codice della strada" in relazione all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.